

COMUNE DI ROSAZZA

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 30/10/2012

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Oggetto del regolamento	Art. 1
Soggetti attivi	Art. 2
Soggetti passivi	Art. 3
Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola.	Art. 4
Abitazioni rurali	Art. 5
Fabbricati rurali strumentali	Art. 6
Terreni agricoli	Art. 7
Aree fabbricabili	Art. 8
Definizione di abitazione principale ed unità immobiliari equiparate alla stessa	Art. 9

Titolo II – Agevolazioni – Esenzioni - Detrazioni

Determinazione della base imponibile	Art. 10
Determinazione dell'imposta e detrazioni	Art. 11
Agevolazioni	Art. 12
Esenzioni	Art. 13
Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali	Art. 14
Pertinenze	Art. 15

Titolo III – Versamenti

Versamenti	Art. 16
Importi minimi per versamenti	Art. 17
Misura degli interessi	Art. 18
Rimborsi di modica entità	Art. 19
Compensazione	Art. 20
Aree fabbricabili divenute inedificabili	Art. 21

Titolo IV – Controlli

Dichiarazioni	Art. 22
Attività di controllo	Art. 23
Diritto di interpello	Art. 24
Potenziamento degli uffici	Art. 25
Riscossione coattiva	Art. 26
Sanzioni e interessi	Art. 27

Modalità di notificazione
Rinvio dinamico
Tutela dei dati personali
Entrata in vigore

Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa Legge di conversione.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di Imposta Municipale Propria, di attività di accertamento sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

ART. 2 – SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Rosazza, in cui insiste la superficie del fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, oggetto di imposizione, e lo Stato, per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base, pari allo 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, compresi quelli con i requisiti di "ruralità", aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, compresi quelli con i requisiti di "ruralità" e l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Rosazza a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento si intendono per:

a) fabbricato, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Le unità immobiliari ultimate appartenenti a un fabbricato "in corso di costruzione", e per le quali sia stato richiesto l'accatastamento, sono assoggettate all'imposta a decorrere dalla domanda di accatastamento.

I fabbricati rurali iscritti ancora al nuovo catasto terreni, ad esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze n. 28/1998, dovranno essere iscritti al nuovo catasto edilizio urbano entro e non oltre il 30 novembre 2012;

b) area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, vigenti nel Comune di Rosazza per l'anno di imposizione, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

L'Ufficio Tecnico Comunale, **su** richiesta del contribuente o di un suo delegato, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

E' considerata altresì area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino al momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato l'area sulla quale è in corso di costruzione un fabbricato;

In caso di demolizione di fabbricato l'area che risulta è considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.

L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale;

c) terreno agricolo, il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, pertanto all'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale;

d) fabbricato rurale ad uso strumentale dell'attività agricola, l'unità immobiliare accatastata esclusivamente in categoria D/10 "Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", necessaria allo svolgimento dell'attività prevista dall'art. 2135 del codice civile.

ART. 5 – ABITAZIONI RURALI

1. L'Imposta Municipale Propria è dovuta anche sulle abitazioni rurali.
2. Se l'abitazione è iscritta nel catasto dei fabbricati si assume la rendita catastale rivalutata del 5% e si applica il moltiplicatore 160, sono comprese le pertinenze (cantina, soffitta, garage).
3. Se non è iscritta nel catasto fabbricati, ma è ancora nel catasto terreni, si assume la rendita catastale di un'abitazione simile (l'abitazione deve comunque essere accatastata e dotata di rendita entro il 30/11/2012).
4. Se la casa non è abitazione principale l'aliquota è quella ordinaria (casa dei dipendenti, coadiuvanti impresa agricola, ecc.).
5. Se l'agricoltore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa si applica l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale.

ART. 6 – FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

1. I fabbricati rurali strumentali alle attività agricole (art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93) pagano l'Imposta Municipale Propria.
2. Per l'individuazione dei fabbricati rurali, essendo stato abrogato il riferimento alla classificazione catastale (comma 14 articolo 13 D.L.201/2011) si fa riferimento semplicemente alla destinazione strumentale del fabbricato all'attività agricola quale che sia la categoria catastale.
3. Se il fabbricato è iscritto nel catasto dei fabbricati si assume la rendita catastale rivalutata del 5% e si applica il moltiplicatore 60 (65 dal 01/01/2013).
4. Se non è iscritto in catasto si assume una rendita catastale di un fabbricato simile (anche per i fabbricati strumentali c'è l'obbligo di accatastamento entro il 30/11/2012).
5. Si applica l'aliquota ridotta, stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.

6. Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni montani predisposto dall'ISTAT.

ART. 7 – TERRENI AGRICOLI

1. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata assumendo la tariffa di reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d'imposta, rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente 135.
2. Il moltiplicatore è ridotto a 110 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
3. Per i terreni agricoli posseduti da società agricole, ancorché in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale il coefficiente moltiplicatore è 135.
4. Si applica l'aliquota ordinaria d'imposta stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.
5. Si applica la riduzione della base imponibile prevista dalla Legge per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (ART: 1 D.Lgs. 99/2004), purché condotti dai medesimi.
6. Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.

ART. 8 – AREE FABBRICABILI

1. A norma del D.Lgs. 504/92 si intende fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio sulla base degli strumenti urbanistici generali (PRG, PF) o attuativi in base alla possibilità effettiva determinata secondo i criteri previsti per la determinazione dell'indennità di esproprio.
2. La base imponibile è il valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art.8 comma 4 del D.Lgs. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
3. Nel caso di utilizzo dell'area di risulta della demolizione di preesistenti edifici o di interventi di recupero previsti dall'art. 31 lettera c) ed e) della Legge 457/78, l'imponibile è costituito dal solo valore dell'area, fino a quando non

siano stati ultimati i lavori di costruzione o ricostruzione dell'edificio o comunque dal momento del suo effettivo utilizzo.

4. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
5. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposita relazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà tener conto dei seguenti elementi:
 - zona territoriale di ubicazione;
 - indice di edificabilità;
 - destinazione d'uso consentita;
 - oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
6. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
7. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
8. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
9. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/97, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.lgs. 446/97, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la forma giuridica, o altra forma associativa. Nel caso in cui il terreno sia condotto solo da uno o da alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla quota di possesso.

Art. 9 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ED UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLA STESSA

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il contribuente che lo possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale, dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C2-C6-C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali su indicate.
4. Il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento.
5. Sono equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a) l'abitazione e relative pertinenze, assegnate ad uno dei due coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale fa sorgere diritto di abitazione e ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva, anche se non proprietario dell'immobile;
 - b) l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - c) l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nello Stato Italiano, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si deve precisare che per la fattispecie di cui sopra, la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, per gli anni 2012 e 2013 si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore, a nulla rilevando che gli stessi siano a carico del contribuente.

Titolo II – Agevolazioni – Esenzioni - Detrazioni

ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 per i fabbricati iscritti in catasto il valore, per la quantificazione della base imponibile, è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 5% i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

ART. 11 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI

1. La determinazione della misura dell'aliquota è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. L'aliquota base è stabilita allo 0,76%. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è stabilita allo 0,4%. L'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è stabilita allo 0,2%.
3. L'aliquota base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,40% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, ovvero cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e di istituti autonomi per le case popolari.
4. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse.
6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, la detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari).
8. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
9. L'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti non è abitazione principale.

10. Il contribuente non può applicare le agevolazioni e le riduzioni IMU per più di un'unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario (unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei - riferimento alla nota del 21/02/2002 prot. n° 15232 dell'Agazia del Territorio .)
11. La maggiorazione della detrazione nel caso di abitazione in nuda proprietà ad uno dei due coniugi ed in usufrutto all'altro troverà applicazione solo in favore dell'usufruttuario che è l'unico contribuente IMU.
12. La maggiorazione della detrazione nel caso di abitazione con quote di proprietà diverse, sono suddivise in parti uguali poiché non rilevano le quote di comproprietà trovando quindi applicazione la regola ordinaria della determinazione base.

ART. 12 – AGEVOLAZIONI

1. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art.8 comma 3 del presente Regolamento. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il

rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico o l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
5. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente comma, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale o da professionista qualificato incaricato dallo stesso Ufficio Tecnico, con perizia a carico del proprietario.
6. Si precisa inoltre che se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
7. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500;
 - del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000.

ART. 13 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le seguenti esenzioni:
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984;
- g) Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni montani predisposto dall'ISTAT.
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222, purché tali attività siano svolte con modalità non commerciali.

ART. 14 – ESENZIONI PER IMMOBILI POSSEDUTI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, l'esenzione di cui all'art.13 comma 1, lett. h) del presente Regolamento è a valere unicamente per gli immobili che, utilizzati dagli Enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle medesime condizioni agli Enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.

ART. 15 – PERTINENZE

1. L'agevolazione IMU per abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ivi indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo di quest'ultima sia anche in quota parte il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo.

3. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 24 comma 3, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.
4. Nello specifico, le pertinenze non sono più un numero illimitato ma al massimo tre (un C2, cioè una cantina o un solaio o un magazzino, un C6 cioè un'autorimessa e un C7 cioè un posto auto). Ai predetti fini fa numero sia la pertinenza che risulti autonomamente accatastata, sia quella che non abbia autonomo classamento catastale in quanto compresa nello stesso elaborato planimetrico dell'unità immobiliare al cui servizio essa è posta.

Titolo III – Versamenti

ART. 16 – VERSAMENTI

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. E' obbligo del contribuente effettuare il versamento con il modello F24.

ART. 17 – IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento, qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore ad Euro 12,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

ART. 18 – MISURA DEGLI INTERESSI

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

ART. 19 – RIMBORSI DI MODICA ENTITA'

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00 a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

ART. 20 – COMPENSAZIONE

1. Le somme liquidate dal Comune, a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti ed ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell'imposta municipale propria effettuati per annualità precedenti, non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

ART. 21 – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto, a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili e alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore venale delle aree edificabili.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto al comma 1, per le aree divenute inedificabili per volontà del proprietario/possessore non si fa luogo al rimborso.

Titolo IV – Controlli

ART. 22 – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando **l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale** entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. La dichiarazione può anche essere spedita, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, al medesimo Ufficio Tributi del Comune di Rosazza. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sullo stesso immobile ciascuno di essi è obbligato a dichiarare la propria quota. E' consentito comunque a uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta con l'indicazione di tutti i contitolari.
4. Per gli immobili, oggetto di proprietà comune di cui al comma 3 del precedente articolo, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
5. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi.
6. In assenza di specifica prescrizione normativa si considerano acquisite al fine dell'applicazione dell'IMU le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI.

ART. 23 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la Direzione comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, parte del gettito dell'imposta municipale propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con le banche dati utili ed a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/92.

ART. 24 – DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, fa riferimento esclusivo alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

ART. 25 – POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI

1. Una parte dei proventi derivanti dall'attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla costituzione di un fondo comune da utilizzare per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e l'attribuzione di incentivi al personale dello stesso.
2. Le quote di costituzione e di attribuzione di tale fondo sono determinate, previa contrattazione decentrata, in relazione ai programmi e agli obiettivi di recupero della base imponibile stabiliti dall'Amministrazione.

ART. 26 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.
2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 27 – SANZIONI E INTERESSI

1. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate, in conformità ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

ART. 28 – MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R. oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficio Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

ART- 29 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 30 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’anno di imposta 2012.